



tax news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: crediti d'imposta per la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni – norme attuative

A seguito del decreto di attuazione emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze lo scorso 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 agosto 2020, sono operativi i **due crediti d'imposta**, istituiti dall'art. 26 del Decreto Rilancio D.M. n. 34/2020, finalizzati a sostenere gli interventi di ricapitalizzazione delle imprese che superano le soglie dimensionali previste per i contributi diretti dello Stato (5 milioni di euro di ricavi) e che, pertanto, non potevano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del medesimo decreto Rilancio, di cui alla Taxnews n. 21/2020.

1. Il duplice tax credit patrimonializzazione

L'agevolazione prevede, a talune condizioni, un doppio credito d'imposta, sia per il **socio** che effettua il conferimento in denaro (in una o più società con le caratteristiche illustrate nel successivo paragrafo 2), sia per la società che lo riceve. Al socio è attribuito un **credito d'imposta** pari al **20%** della somma di denaro investita nel capitale sociale, con un tetto massimo di conferimento agevolato pari a 2 milioni di euro (per cui il credito d'imposta può raggiungere al massimo i **400.000 euro**), mentre alla **società beneficiaria** del conferimento viene concesso un credito d'imposta del **50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse), e comunque non oltre il 30% dell'aumento di capitale effettuato. Sono agevolati soltanto gli aumenti di capitale effettuati **tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

Il credito d'imposta non spetta ai soci in forma societaria che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono soggetti a comune

controllo o che sono collegati con la conferitaria: quindi **nei gruppi rilevano solo** i conferimenti provenienti dai soci di controllo in qualità di enti non societari o persone fisiche posti al vertice della catena societaria, nonché quelli effettuati da soci terzi rispetto al gruppo di appartenenza.

Il socio può beneficiare del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e, per la parte eventualmente residua, nelle successive dichiarazioni. Decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento (è quella relativa ai redditi 2020), il credito può **anche** essere utilizzato in compensazione, per pagare altri tributi, premi o contributi, mediante modello F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla legge n. 244/2007 (250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione).

Si evidenzia che la disciplina dei **tax credit** in commento si applica anche quando l'investimento avviene indirettamente, attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**), residenti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che questi organismi investano in misura superiore al 50% nel capitale delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del Decreto Rilancio.

E', inoltre, richiesto che la partecipazione originata dal conferimento sia detenuta dal socio conferente fino al 31 dicembre 2023 e la società conferitaria non distribuisca riserve di qualsiasi tipo prima della suddetta data, pena la decadenza

dal beneficio con effetto retroattivo. Anche per la conferitaria, l'eventuale distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio a lei spettante con effetto retroattivo.

Il doppio tax credit viene riconosciuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze e sino all'esaurimento delle risorse disponibili, con la previsione di un tetto di spesa complessivo di **2 miliardi** di euro per l'anno **2021**.

Il Decreto attuativo in commento ha definito le modalità di applicazione e di fruizione dei due crediti di imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del Decreto Rilancio. In particolare, le istanze potranno essere inviate nei termini e con le modalità che saranno definite con un **prossimo** provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, e, viene limitato, proprio in relazione al rispetto del limite di spesa imposto dalla legge, il perimetro delle imprese ammesse a beneficiare dei due tax credit per la patrimonializzazione delle società.

Si ricorda, infatti, che la versione finale del Decreto Rilancio aveva esteso l'applicazione dell'agevolazione anche alle imprese in concordato preventivo di continuità, a condizione che avessero i requisiti di regolarità contributiva e fiscale. Ebbene, per tali soggetti, il decreto attuativo limita la fruizione del tax credit alle sole imprese con concordato omologato al 19 maggio 2020, escludendo quindi le imprese che hanno ottenuto od otterranno l'omologazione dopo tale data.

2. Caratteristiche delle società beneficiarie dei conferimenti ai fini dei tax credit patrimonializzazione

Il duplice tax credit, sopra illustrato, riguarda solo gli aumenti di capitale effettuati nelle **società** di capitali

(spa, sas e srl anche semplificate, incluse le società cooperative, anche europee), aventi sede legale in Italia, diverse dagli intermediari finanziari e dalle società assicurative, che soddisfano i seguenti **requisiti**:

- a) volume di ricavi del periodo d'imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- b) riduzione complessiva, causa Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 dei ricavi in misura non inferiore al 33% rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente;
- c) regolarità fiscale e contributiva e assenza di altre cause ostative di cui al comma 2, art. 26, del Decreto Rilancio (condanne degli amministratori, impresa in difficoltà, recupero di aiuti di Stato illegali, ecc.).

Il credito d'imposta in favore dei soci vale anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea o in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (in tal caso l'agevolazione spetta in relazione all'incremento del fondo di dotazione della stabile organizzazione). Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al volume dei ricavi (e alle riduzioni sofferte) su base consolidata, senza considerare le transazioni infragruppo.

Il decreto attuativo chiarisce che sono agevolati i conferimenti in denaro imputati a capitale sociale e alla riserva sovrapprezzo azioni, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

Il duplice credito d'imposta in questione viene riconosciuto a **condizione** che l'importo complessivo delle misure di aiuto non superi il **tetto** complessivo di **800.000 euro** (ovvero, 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca o dell'acquacoltura, o, ancora, 100.000 euro per quelle che operano nel settore della

produzione primaria di prodotti agricoli).

Come evidenziato da autorevole dottrina, ai fini del calcolo della soglia di 800.000 euro di aiuti, vanno considerati cumulativamente sia il tax credit capitalizzazione spettante ai soci, sia quello spettante alla società conferitaria, così come, ai predetti tax credit, occorre sommare eventuali altri aiuti ricevuti.

In aggiunta all'agevolazione del credito d'imposta per la ricapitalizzazione in commento, è prevista l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "**fondo PMI**", cui è demandata la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito di rango subordinato emessi dalle imprese con volume di ricavi, relativi al periodo di imposta 2019, superiore a 10 milioni di euro che abbiano effettuato, entro il 2020, aumenti di capitale non inferiori a 250 mila euro. Si evidenzia che l'efficacia di tutte le predette agevolazioni è subordinata alla preventiva **autorizzazione** da parte della Commissione europea.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza nella richiesta del tax credit capitalizzazione.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com